



**COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI**  
**PROVINCIA DI AGRIGENTO**

Ordinanza n.

29

del

30.9.2021

**OGGETTO: DISCIPLINA ORARIO ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE, PUBBLICO SPETTACOLO  
E INTRATTENIMENTO – ULTERIORE PROROGA ORDINANZA N.15 DEL 03/07/2021 FINO AL 31  
OTTOBRE 2021.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO:**

**CHE** durante il periodo estivo, i titolari di pubblici esercizi promuovono iniziative per rallegrare la permanenza di turisti e visitatori, che sono bene accolte anche dai giovani residenti;

E' compito, tuttavia, dell'Amministrazione Comunale, salvaguardare la salute pubblica e prevenire i rischi derivanti dall'inquinamento acustico, connessi all'utilizzo indiscriminato delle apparecchiature elettroacustiche e diffusioni sonore;

**CONSIDERATI** e valutati gli interessi degli abitanti, dei consumatori e degli imprenditori che risiedono e operano sul territorio comunale;

**CONSIDERATO** che si intendono definire le linee guida al fine di assicurare la corretta applicazione di quanto disposto dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995, e fissare i criteri per le modalità di rilascio delle autorizzazioni o assenso da parte del comune per le manifestazioni di piccoli intrattenimenti musicali da svolgersi all'interno o all'esterno di esercizi pubblici,

**VISTE** le ultime pronunce giurisprudenziali ed, in particolare, quella della Corte di Cassazione che è intervenuta più volte negli ultimi anni nel condannare l'uso non conforme delle apparecchiature di cui sopra da parte dei titolari dei pubblici esercizi, a seguito della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 650 e 659 del Codice Penale;

VISTO il D.P.C.M. 01.03.91;

VISTA la legge 26.10.1995 n. 447;

VISTO il D.P.C.M. 14.11.97;

VISTO il D.P.C.M. 16.04.99 n. 215;

VISTI gli artt. 650 e 659 del Codice Penale;

VISTI gli artt. 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S.;

VISTO l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che demanda al Sindaco la competenza per il coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;

**RICHIAMATE** le precedenti ordinanze sindacali n.26 del 05/07/2019 e n. 15 del 03.07.2021 con le quali sono stati stabiliti gli orari per la diffusione della musica dal vivo, e di quella riprodotta con apparecchi elettroacustici e diffusione sonora sia al chiuso che all'aperto;

**CONSIDERATO** che a seguito delle ultime misure nazionali adottate per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid -19, emerge la necessità di stabilire condizioni che ne favoriscano il rispetto;

**ORDINA**

Di prorogare fino al 31 di ottobre 2021 l'ordinanza n.15 del 03/07/ 2021 " Per i mesi estivi, per il periodo compreso tra il 2 luglio e il 30 agosto 2021", già prorogata fino al 30 settembre 2021, l'applicazione delle seguenti disposizioni:

1. Divieto di vendita di bevande in vetro e lattine: a meno che la consumazione non avvenga all'interno del locale la bibita dovrà essere servita in un bicchiere di carta o di plastica;
2. Chiusura degli esercizi della somministrazione dal lunedì alla domenica ore 02,00;
3. Ai fini dell'attività di diffusione di musica dal vivo, e di musica riprodotta con apparecchi elettroacustici, e diffusione sonora all' interno o all'esterno di pubblici esercizi, di circoli privati, in cui si svolge come attività complementare:

**Limite orario di cessazione della manifestazione:**  
**dal lunedì al giovedì ore 24,00;**  
**dal venerdì alla domenica ore 01,00,**

E' obbligatorio il rispetto dei limiti massimi consentiti, così come stabiliti dalla legge 447/95. In ogni caso è necessario che l'esercente si munisca di relazione di impatto acustico redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, nel contempo, adotti tutti gli accorgimenti per non arrecare disturbo alla quiete e al riposo delle persone.

In generale, l'attività di musica deve avvenire entro i limiti di orario, deve avere carattere di complementarietà, e di sussidiarietà dell'attività principale.

L'attività deve essere esercitata come semplice intrattenimento della clientela, senza aumento del prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio rispetto a quello ordinariamente praticato, o pagamento del biglietto d'ingresso.

Inoltre non deve essere in contrasto con l'ordine, la sicurezza, il decoro e la morale pubblica.

L'attività di cui sopra, nei pubblici esercizi, escluse le discoteche, e gli esercizi sottoposti alla verifica della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed autorizzati ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S., è soggetta alla trasmissione, da parte del titolare del pubblico esercizio, di apposita **SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)** al competente Servizio Attività Produttive, almeno dieci giorni prima della organizzazione dell'intrattenimento alla quale deve essere allegata:

- Relazione tecnica di verifica da parte di tecnico competente in acustica, dell'impianto e della relativa taratura in riferimento al D.M. 16.04.1999 n. 215, ed ella contestuale relazione di impianto acustico di verifica dei limiti di rispetto della legge n. 447/95.
- Dichiarazione unica da parte del titolare del pubblico esercizio, che attesti, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
  - Che le casse acustiche propagatrici siano posizionate in modo tale da non recare disturbo ai residenti;
  - Che l'attività verrà svolta, con tutte le precauzioni atte a salvaguardare la pubblica sicurezza e l'incolumità degli avventori;
  - Che l'attività verrà svolta senza aumento dei prezzi sulle consumazioni;
  - Di essere in possesso del permesso SIAE;
  - Di essere in possesso dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico;
  - Di assumersi l'onere quotidiano per la pulizia dell'area occupata e prospiciente la propria attività.

### **DISPONE**

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico previste dalla legge 447/95 e dalla presente ordinanza, prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative.

- a) Il pagamento della somma di € 100,00 per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 1. della presente Ordinanza;
- b) Il pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.174,00 per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago in luogo pubblico o aperto al pubblica, e di spettacoli senza la prescritta autorizzazione o assenso, o oltre il limite di orario massimo consentito dalla presente ordinanza;
- c) Il pagamento di una somma da €1.032,00 a € 10.329,00 nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori previsti dalla legge 447/95.

### **AVVERTE**

Che la presente ordinanza entri in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune. La Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di verificare la scrupolosa osservanza della presente Ordinanza.

**San Giovanni Gemini, li 30 settembre 2021**

**Il Sindaco**

**Dr. Carmelo Panepinto**

